



Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza

Il Direttore Generale

VISTO il D.P.R. del 5 gennaio 1967, n. 18 recante "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri", e ss.mm.ii., e, in particolare, l'articolo 23-ter, che autorizza il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale ad erogare contributi a soggetti pubblici e privati, Stati esteri e organizzazioni internazionali per le finalità connesse al mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e l'attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e ss.mm.ii., nonché il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge del 31 dicembre 2009, n. 196 recante la "Legge di Contabilità e Finanza Pubblica", e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. del 30 giugno 2011, n. 123 recante la "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009", e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 relativo al "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 21 luglio 2016, n. 145 recante "Disposizioni per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali", e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. del 19 maggio 2010, n. 95 recante norme sulla riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e ss.mm.ii.;

VISTO il D.M. n. 1202/3361 del 7 dicembre 2023, che disciplina le articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale;

VISTA la Legge del 30 dicembre 2024, n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2024, supplemento ordinario n. 43;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2024 recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2024, supplemento ordinario n. 44;

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione dei Centri di Responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l'anno 2025, Prot. 3547, firmata dall'On. Ministro il 9 gennaio 2025, registrata alla Corte dei Conti in data 11 febbraio 2025, al n. 379;

VISTO il D.M. n. 5216/1/BIS del 23 gennaio 2025 di attribuzione al Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza di risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio finanziario 2025;

VISTO il D.P.R. n. 20 del 24 maggio 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 8 luglio 2021 al n. 1887, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza all'Ambasciatore Pasquale Ferrara;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività amministrativa connessa all'erogazione di contributi previsti dal D.P.R. 18/67, art. 23-ter, è attribuito alla competenza della Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza;

RAVVISATA la necessità di predeterminare, in ossequio al principio di trasparenza amministrativa, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad iniziative proposte da soggetti pubblici italiani, Stati esteri e Organizzazioni internazionali nonché da soggetti privati, italiani e stranieri, in attuazione del D.P.R. n. 18/67, art. 23-ter;

DECRETA

Articolo 1. Ambito di applicazione

1. La Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza (di seguito DGAP) assegna ed eroga contributi per la realizzazione di iniziative nell'ambito di quanto disposto dall'art. 23-ter del D.P.R. 18/67, per le finalità legate alla partecipazione italiana a iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale.
2. Il presente Decreto stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi a valere sui fondi della Direzione nell'ambito delle rispettive dotazioni finanziarie.

Articolo 2. Requisiti soggettivi dei richiedenti

1. Sono legittimati a presentare richiesta di contributo di cui all'art. 1:
 1. i soggetti pubblici italiani, gli Stati esteri e le Organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani;
 2. i soggetti privati italiani e stranieri che perseguano le medesime finalità.

Articolo 3. Criteri per l'assegnazione dei contributi

1. La DGAP assegna i contributi di cui al precedente art. 1 alla luce dei propri obiettivi strategici e strutturali approvati nel Piano della performance, tenendo conto dei seguenti criteri al fine di effettuare la scelta delle iniziative da finanziare:

- 1) *finalità perseguite con l'erogazione del contributo:*
 - a) contribuire alle iniziative di pace e sicurezza ed umanitarie in sede internazionale;
 - b) sostenere gli organismi internazionali attivi sui temi d'interesse prioritario della DGAP;
 - c) rafforzare la tutela e la promozione dei diritti umani;
 - d) promuovere la diffusione e il rispetto del diritto internazionale umanitario;
 - e) favorire il rafforzamento delle istituzioni democratiche, nonché lo sviluppo ed il consolidamento delle società civili, in particolare nell'area del Mediterraneo allargato e negli altri contesti di particolare fragilità istituzionale;
 - f) profilarsi dell'Italia in iniziative di tutela della pace e della sicurezza anche a fronte delle nuove minacce di tipo ibrido e delle sfide poste dagli sviluppi tecnologici.
- 2) *qualità dei soggetti beneficiari e dell'iniziativa:*
 - a) capacità a operare, affidabilità strutturale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria;
 - b) esperienza nel settore e risultati conseguiti in precedenti iniziative, eventualmente già beneficiarie di contributi del MAECI;
 - c) coinvolgimento diretto di soggetti del Paese beneficiario dell'iniziativa presentata;
 - d) ricorso a partenariati e consorzi con altri enti.

Articolo 4. Procedimento per i soggetti pubblici italiani, gli Stati esteri, le Organizzazioni internazionali

1. Il proponente deve presentare al competente Ufficio o Unità della DGAP, direttamente o attraverso la Rappresentanza diplomatica italiana competente, una lettera di richiesta di contributo con la sottoscrizione autografa o digitale del legale rappresentante comprendente:
 - a) il progetto per il quale si richiede il sostegno finanziario con l'indicazione delle finalità che si intendono perseguire (in caso di corsi di formazione, deve essere specificato lo scopo degli stessi e gli obiettivi formativi);
 - b) il programma delle attività con l'indicazione dei tempi di realizzazione delle stesse (cronoprogramma);
 - c) il prospetto finanziario che descriva dettagliatamente le spese da sostenere, distinte in costi a carico dell'ente proponente e/o di eventuali altri contributori e i costi a carico del MAECI, con la relativa percentuale. L'eventuale voce relativa alle spese generali non deve superare l'8% del subtotale dei costi diretti dell'iniziativa;
 - d) le coordinate del conto corrente bancario e/o conto di tesoreria intestato all'ente richiedente sul quale accreditare il contributo;
 - e) i dati amministrativi dell'ente (ragione sociale, indirizzo, referente, indirizzo email e, se italiano, il codice fiscale e/o partita IVA);
 - f) ogni altra documentazione ritenuta utile alla valutazione dell'iniziativa.
2. L'esame istruttorio delle proposte presentate, in lingua italiana o inglese, viene effettuato dal competente Ufficio o Unità della DGAP, che può richiedere integrazioni o modifiche rispetto alla documentazione presentata.
3. Gli Uffici/le Unità della DGAP possono proporre di attivare la procedura ove vi sia l'interesse di garantire la valorizzazione di iniziative/progetti che rivestono particolare rilevanza, ovvero la partecipazione a Fondi che permettano di dare piena attuazione al ruolo che l'Italia ricopre a livello internazionale nell'ambito delle finalità richiamate all'art. 3.
4. Laddove il contributo venga erogato a favore di organizzazioni internazionali multilaterali viene fatto salvo quanto previsto dalla regolamentazione interna dell'organizzazione stessa, o dall'eventuale intesa progettuale all'uopo sottoscritta, per quanto concerne gli aspetti finanziari di progettazione e rendicontazione dello stesso, nonché delle percentuali delle spese generali rispetto ai costi delle iniziative.
5. Per la sottoscrizione di intese con Organizzazioni Internazionali, intese tecniche di progetto e altri atti analoghi (*arrangement*) si applicano le procedure stabilite dalla Circolare ministeriale in materia di procedure relative ai trattati internazionali ed alle intese tecniche in vigore al momento dell'erogazione.
6. Una volta approvato, il contributo per attività progettuali può essere assegnato in misura non superiore al 90% del valore complessivo dei costi.
7. L'ammontare del contributo viene determinato dalla DGAP in funzione dei seguenti elementi:
 - a) rilevanza del progetto rispetto delle finalità richiamate all'art. 3;
 - b) opportunità di individuare un numero di progetti congruo rispetto alle diverse priorità geografiche e tematiche di cui all'art. 3 e tenendo conto delle risorse disponibili e della qualità dei progetti presentati;
 - c) effettiva capacità del soggetto proponente di realizzare le attività anche a fronte di un contributo inferiore a quello richiesto.
8. Il contributo può essere erogato in unica soluzione anticipata.
9. La DGAP si riserva di effettuare controlli a campione sulla documentazione presentata ed esperire le verifiche previste dalla normativa vigente nei confronti dell'ente proponente.

Articolo 5. Esecuzione del progetto e linee guida per la rendicontazione

1. Le attività debbono avere inizio o essere in corso nell'esercizio finanziario in cui viene assunto l'impegno di spesa. I competenti Uffici ed Unità della DGAP, curando i seguiti dei contributi approvati, si riservano il diritto di concedere proroghe non onerose e rimodulazioni di budget, le quali dovranno in ogni caso essere adeguatamente motivate.

2. Responsabile della puntuale realizzazione del progetto è il soggetto beneficiario del contributo, cui spettano i poteri e i doveri connessi all'attività di indirizzo, monitoraggio e controllo non delegabili né a terzi né a eventuali partner di progetto.

3. A conclusione del progetto/iniziativa, e comunque entro tre mesi, il beneficiario del contributo, deve comunicarne l'avvenuta chiusura e presentare agli Uffici/Unità della DGAP un rapporto sulle attività svolte e una relazione finanziaria finale che contenga il riepilogo delle voci di spesa, nel rispetto del budget approvato.

4. Per rapporto sulle attività svolte si intende una relazione finale di carattere descrittivo/narrativo, su carta intestata del beneficiario, caratterizzata da una descrizione delle fasi del progetto e che evidenzii lo sviluppo dello stesso e i risultati ottenuti.

5. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 4 punto 4 del presente decreto, la relazione finanziaria dovrà essere corredata da documentazione giustificativa e dovrà includere le spese sostenute da eventuali partner.

6. L'eventuale quota-parte di contributo non utilizzata dal beneficiario conclusione dell'iniziativa/progetto andrà restituita all'Erario.

Articolo 6. Procedimento per i soggetti privati italiani e stranieri

1. Per quanto riguarda i soggetti privati italiani e stranieri di cui all'art. 2 punto 2 la procedura di concessione del contributo sarà avviata nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento con la pubblicazione di un separato avviso sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (www.esteri.it).

Articolo 7. Obblighi di pubblicità e trasparenza

1. Gli atti relativi ai contributi concessi per effetto del presente Decreto saranno pubblicati a cura della DGAP sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it) ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 8. Esclusioni

1. La procedura e le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente decreto non si applicano alla concessione di contributi che siano predefiniti nell'importo e nell'individuazione del beneficiario da disposizioni di legge, decreti legislativi, decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delibere o atti normativi equivalenti.

Articolo 9. Modifiche e abrogazioni

1. Il presente decreto sostituisce il D.D.G. n. 2100/343 del 26 luglio 2023.

Roma,

Il Direttore Generale
Amb. Pasquale Ferrara